



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.41

OGGETTO: Determinazione delle aliquote tributarie e delle detrazioni relative all'Imposta municipale propria - IMU - per l'anno 2023

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **VENTINOVE**, del mese di **DICEMBRE**, alle ore **18:30**, in videoconferenza, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, **IL CONSIGLIO COMUNALE**, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
BOCCARDO STEFANO	Sì	RUGGIERO MONIA TAMARA	Sì
FIUME TERESA	No	MELINO FIORENZO	No
SPATRISANO ANTONIO	Sì	PELLEGRINI GIOVANNA	Sì
LAMBERTO CHIARA	Sì	SILANO GIUSEPPE	Sì
DI TOMMASO GIOVANNI	Sì		
ROLLE' MICHELE	Sì		
PIAZZA GIUSEPPE	Sì		
CANARECCI ALBERTO	Sì		
MAINA PIERO	Sì		
		Totale Presenti	11
		Totale Assenti	2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale, Dott. **CATTI Giulio**, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Dato atto che i componenti del Consiglio Comunale e il Segretario Comunale si trovano in parte presso la sala consiliare e in parte presso i rispettivi domicili e sono collegati in videoconferenza utilizzando l'applicativo "GoToMeeting" su dispositivi elettronici nella loro disponibilità, e che la seduta si svolge in conformità ai criteri di trasparenza e tracciabilità per le sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale secondo quanto previsto dall'articolo 42 bis del Regolamento comunale di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SPATRISANO ANTONIO**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che è pervenuta la proposta di deliberazione n° 40 del 19/12/2022 dell'AREA FINANZIARIA avente per oggetto: **“DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TRIBUTARIE E DELLE DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - PER L'ANNO 2023”** unita al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli articoli 67 ss. del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 10 marzo 2016;

Udito il Consigliere Lamberto Chiara, la quale

RELAZIONE SULLA PROPOSTA

leggendo parte della proposta di deliberazione medesima, richiamando le aliquote approvate l'anno precedente e quelle ora proposte e sottolineando che l'unica modifica riguarda l'introduzione di un'aliquota ridotta per le abitazioni locate a canone concordato;

Preso atto che nessun consigliere chiede di intervenire o di rendere dichiarazioni di voto;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Finanziario e il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale, rilasciato ai sensi dell'art. 52 comma 2 dello Statuto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta e

IL CONSIGLIO COMUNALE

con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 11
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 11
VOTI FAVOREVOLI	N. 11
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 0

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n 40 del 19/12/2022 dell'AREA FINANZIARIA avente per oggetto: **“DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TRIBUTARIE E DELLE DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - PER L'ANNO 2023**

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 11
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 11
VOTI FAVOREVOLI	N. 11
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di Torino

PROPOSTA N. 40

CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL' AREA FINANZIARIA

L'ASSESSORE

L'ISTRUTTORE

CANDIOLO, LI 19/12/2022

OGGETTO: Determinazione delle aliquote tributarie e delle detrazioni relative all'Imposta municipale propria - IMU - per l'anno 2023

VISTI:

- L'art. 1, commi 738-783, della Legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019;
- Il Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo dell'imposta propria municipale – I.M.U., approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 30 aprile 2020, immediatamente esecutiva;

CONSIDERATO che:

- A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), mentre l'imposta municipale propria (IMU) è stata completamente ridisciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della menzionata Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che in particolare hanno previsto prevedendo l'unificazione delle preesistenti IMU e TASI quali componenti dell'abolita imposta unica comunale;
- Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, con esclusione del possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 gennaio 2021 dall'art. 106, comma 3.bis, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020;
- L'articolo 1, commi 748-755, della citata Legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019, determina le aliquote applicabili alla base imponibile dell'imposta municipale propria e le detrazioni applicabili all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, prevedendo altresì gli spazi di manovra di cui i Comuni possono disporre per aumentare o diminuire le aliquote e per aumentare le detrazioni previste dalla legge;
- Resta dovuto allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota minima dello 0,76 per cento, mentre è di spettanza dei Comuni l'intero rimanente gettito dell'imposta fino all'aliquota massima dello 1,06 per cento;
- Non è ancora stato approvato alla data attuale il decreto ministeriale menzionato ai commi 756 e 757 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2020, rilevante per individuare le fattispecie con riferimento alle quali, a partire dall'anno 2021, avrebbe dovuto essere consentito ai Comuni diversificare le aliquote di cui ai commi 748-755 della stessa norma sopra menzionata;
- In particolare, il comma 757 sopra menzionato prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, e che la delibera approvata senza il prospetto non sia idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;
- La stessa norma prevede altresì che, con lo stesso decreto di cui al comma 756, siano stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;
- In considerazione del fatto che il termine per la emanazione del decreto ministeriale sopra menzionato è scaduto senza che lo stesso sia stato pubblicato, deve ritenersi che anche l'obbligo di utilizzare l'applicazione che sarà resa disponibile nel Portale del federalismo fiscale successivamente all'emanazione del decreto stesso per redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote non sia ancora efficace;

RITENUTO che:

- Occorra procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, da sottoporre alla votazione del Consiglio Comunale, secondo le forme e i termini previsti dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. e dal Regolamento comunale di contabilità;
- In sede di bilancio di previsione occorra quantificare adeguatamente le entrate che perverranno al Comune dalla risorsa IMU, in modo da garantire il pareggio di bilancio e la copertura delle spese correnti dei trasferimenti in conto capitale, dell'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie e delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, con le entrate provenienti dai primi tre titoli del bilancio, dai contributi destinati al rimborso dei prestiti e dall'avanzo di competenza di parte corrente, ai sensi dell'art. 162, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
- A tal fine si è tenuto conto delle proiezioni di entrata elaborate dagli uffici comunali sulla base dei dati disponibili in merito all'ammontare della base imponibile per ciascuna categoria di immobili assoggettati ad imposta, delle previste modificazioni dei trasferimenti statali come da ultimo determinate dalla legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, dell'obbligo di contribuire al fondo di solidarietà comunale con parte del gettito previsto dalla preesistente IMU ad aliquote standard e degli obiettivi di spesa dell'amministrazione per gli anni 2023, 2024 e 2025;
- Occorra quindi esplicitare con la presente delibera quali siano le scelte in materia di aliquote e detrazioni IMU che il Consiglio Comunale intende adottare prima della votazione sul bilancio di previsione 2023-2025;

DATO ATTO che:

- Nel bilancio di previsione 2022-2024, le entrate derivanti dalla risorsa IMU erano state previste sulla base delle seguenti aliquote, stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27/12/2021:
 1. **aliquota base** applicata residualmente per tutti gli immobili non altrimenti menzionati indifferentemente dalla loro classificazione catastale, e specificamente per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale a destinazione residenziale, per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale a destinazione non residenziale iscritti nel gruppo catastale "D - immobili produttivi", per i terreni edificabili e per i terreni agricoli e non coltivati, ad eccezione dei terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola: **1,05%**;
 2. **aliquota ridotta** per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, nonché per l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione risulti non locata e per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata: **0,56%**;
 3. **fabbricati rurali** strumentali alle attività agricole classificati nella categoria D/10: **0,1%**;
 4. **detrazioni:** per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- Nel determinare gli obiettivi di spesa è stato adottato il criterio di contenere al massimo le spese correnti, in modo da limitare quanto più possibile l'aumento della pressione fiscale gravante sui cittadini;
- Al fine di garantire gli equilibri di bilancio nel rispetto delle condizioni date e sopra evidenziate, occorre ricavare dalla risorsa IMU l'importo di € 870.000,00, computato al netto della contribuzione al fondo di solidarietà comunale ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 380-ter, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 e dall'art. 6 del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, e tenendo conto degli incassi del tributo per l'anno 2022;
- La quantificazione così espressa è fondata sul criterio dell'accertamento per cassa proprio del punto 3.7.5. del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., secondo il quale: "*Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto.*", nonché sull'esame delle riscossioni relative al corrente anno 2022 e ai precedenti, tenendo conto dei cambiamenti intervenuti sui presupposti e sulle aliquote dell'imposta;
- La previsione di contribuzione al fondo solidarietà comunale, per il tramite di trattenute erariali sui versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di IMU è pari ad € 163.242,77, pari all'importo trattenuto nel 2022 come risultante dal portale della Finanza locale;

RITENUTO, pertanto, che:

- Al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, si possano confermare per l'anno 2023 le seguenti aliquote e detrazioni, già approvate per l'anno 2022 con la deliberazione consiliare n. 55 del 27/12/2021, salva la previsione innovativa di una speciale aliquota ridotta per immobili adibiti a uso abitativo e locati a canone concordato ai sensi dell'art. 2, c. 3, della L. n. 431/1998:
 1. **aliquota base** applicata residualmente per tutti gli immobili non altrimenti menzionati indifferentemente dalla loro classificazione catastale, e specificamente per i fabbricati a destinazione residenziale non adibiti ad abitazione principale e non locati a canone concordato ai sensi dell'art. 2, c. 3, della L. n. 431/1998, per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale a destinazione non residenziale iscritti nel gruppo catastale "D - immobili produttivi", per i terreni edificabili e per i terreni agricoli e non coltivati, ad eccezione dei terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola: **1,05%**;
 2. **aliquota ridotta** per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, nonché per l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione risulti non locata e per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata: **0,56%**;
 3. **aliquota ridotta** per tutti gli immobili adibiti ad uso abitativo, locati a canone concordato ai sensi dell'art. 2, c. 3, della Legge n. 431/1998: **0,95%**, precisando che tale aliquota viene ulteriormente ridotta al 75% del valore così indicato secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 760, della Legge n. 160/2019;
 4. **fabbricati rurali** strumentali alle attività agricole classificati nella categoria D/10: **0,1%**;
 5. **detrazioni:** per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze,

si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

PROPONE

Di determinare le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2023 nelle seguenti misure:

1. **aliquota base** applicata residualmente per tutti gli immobili non altrimenti menzionati indifferentemente dalla loro classificazione catastale, e specificamente per i fabbricati a destinazione residenziale non adibiti ad abitazione principale e non locati a canone concordato ai sensi dell'art. 2, c. 3, della L. n. 431/1998, per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale a destinazione non residenziale iscritti nel gruppo catastale "D - immobili produttivi", per i terreni edificabili e per i terreni agricoli e non coltivati, ad eccezione dei terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola: **1,05%**;
2. **aliquota ridotta** per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, nonché per l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione risulti non locata e per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata: **0,56%**;
3. **aliquota ridotta** per tutti gli immobili adibiti ad uso abitativo, locati a canone concordato ai sensi dell'art. 2, c. 3, della Legge n. 431/1998: **0,95%**, precisando che tale aliquota viene ulteriormente ridotta al 75% del valore così indicato secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 53, della Legge 28 dicembre 2016, n. 208;
4. **fabbricati rurali** strumentali alle attività agricole classificati nella categoria D/10: **0,1%**;
5. **detrazioni:** per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Di dare atto che non sono stati previsti aumenti per l'anno 2023, salva la previsione innovativa di una speciale aliquota ridotta per immobili adibiti a uso abitativo e locati a canone concordato ai sensi dell'art. 2, c. 3, della L. n. 431/1998

Di dare atto che le aliquote e detrazioni approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2023.

Di trasmettere la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, essendo atto propedeutico all'approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 prevista nella stessa seduta consiliare.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
SPATRISANO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott. CATTI Giulio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge

Candiolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE